

COMUNE DI CASTELLEONE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI

deliberazioni consiliari n. 8 del 10/03/2006

deliberazioni consiliari n. 4 del 13/02/2007

TITOLO I: Istituzione e ambito di applicazione della Tariffa e soggetti passivi

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, nonché, i rapporti tra utenza e "Gestore del servizio".

Art. 2 - Gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, gestiti in modo integrato al fine di ottimizzare il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, in accordo a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati.
2. La Società Cremasca Servizi S.p.A., provvede al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gestisce e riscuote la tariffa d'igiene ambientale e verrà di seguito denominato Gestore del servizio.

Art. 3 - Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'articolo 49 del D. Lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.

Art. 4 - Servizi integrativi non soggetti a tariffa

1. Eventuali servizi integrativi, svolti dalla SCS S.p.A. in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento del Servizio sopra citato, o dedicati alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, non comportano alcun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

Art. 5 - Presupposto della tariffa ed esclusioni

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. Relativamente ai locali si precisa che:
 - Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc..);
 - Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività e comunque diverse dalle utenze domestiche.
3. L'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, o comunque la residenza anagrafica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di

regola, rifiuti speciali anche pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni.
 - Le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali e artigianali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie.
 - Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
 - Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano i rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
5. Per beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, gli utenti devono presentare al Gestore del servizio apposita richiesta, dichiarando i rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani prodotti nell'insediamento. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.
6. Su richiesta del gestore del servizio, il produttore che ha beneficiato dell'esclusione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d.), o altra documentazione di equivalente contenuto, per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'avvio a smaltimento dei rifiuti speciali prodotti.
7. Sono inoltre esclusi dalla tariffa:
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
 - solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli stessi immobili (articolo 817 del Codice Civile).
 - porticati, chiostri, passaggi coperti non chiusi adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Sono esclusi dal calcolo le seguenti superfici:

a) locali:

- stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, gradinate, ecc;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile, ad esclusione di portineria, sale riunione, sale gioco e simili;
- adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili), ad eccezione degli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- stabilmente adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

b) aree

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti;
- zone di transito, manovra esattamente identificate a tal fine;
- utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.

10. Per utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni in percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi **del 15%;**
- lavanderie a secco e tintorie non industriali **del 20%;**
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, elettrauto **del 35%;**
- caseifici e cantine vinicole **del 20%;**
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie **del 45%;**
- officine di carpenteria meccanica, tornerie, officine metalmeccaniche **del 40%;**
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie **del 30%;**
- laboratori fotografici e **del 20%;**
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose **del 25%;**
- lavorazione materie plastiche e vetroresina **del 20%.**

Art. 6 - Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadro a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore o pari al mezzo metro quadro.
3. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).
4. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali, od aree scoperte, a qualunque titolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune.
3. Il Gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal precedente comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno, ed è associata ad un nucleo di persone pari a quanto indicato all'articolo 11, comma 4 del presente regolamento.
5. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art. 8 – Sostituzione del Comune all'utenza e sostegno del comune per la graduazione degli adeguamenti della tariffa

1. L'Amministrazione Comunale, a sostegno dei soggetti che si trovano in condizioni di disagio sociale ed economico, eroga agevolazioni sostituendosi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa. La sostituzione dell'Amministrazione comunale nel pagamento della tariffa può essere totale o eventualmente parziale, secondo quanto specificato alle successive lettere a), b) e c), fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. In particolare:
 - a) agevolazioni del 100% della tariffa per le abitazioni occupate da nuclei familiari in disagiate condizioni socio-economiche, previa valutazione dei servizi sociali del Comune;

- b) agevolazione del 50% della tariffa per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da un solo genitore e solo da figli minorenni totalmente a suo carico;
- c) agevolazione del 30% della tariffa per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 1 o 2 persone, aventi entrambi compiuto, nell'anno di applicazione della tariffa, il sessantacinquesimo anno di età e percettori di reddito derivante esclusivamente da pensione;

- Le agevolazioni di cui alla lett. a), b) e c), sono concesse a condizione che l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), riferita al nucleo familiare e risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS o da altri enti convenzionati, non sia superiore ad un importo che viene fissato in Euro 6.000 (seimila). Detto limite potrà essere annualmente variato dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe di cui al successivo art. 9.
- Per ottenere l'agevolazione deve essere presentata una istanza al comune corredata dall'attestazione I.S.E.E.. I servizi sociali del Comune provvedono a dare opportuna segnalazione al Gestore del servizio delle istanze presentate e ritenute idonee, il quale provvederà ad emettere nei confronti dell'Amministrazione comunale, la fatturazione della tariffa equivalente all'agevolazione riconosciuta agli utenti suddetti.
- I benefici agevolativi, per la tariffa di ogni esercizio dal 2008 (incluso) in avanti, si applicano alle istanze ricevute dal 1 Maggio al 31 Ottobre dell'anno precedente; non sono prese in considerazione le istanze presentate al di fuori dei termini di cui al periodo precedente.
- Non si fa luogo ad attenuazione tariffaria in presenza di superficie abitativa inferiore a mq. 30.
- La domanda di agevolazione deve essere presentata annualmente.
- Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

2. Annualmente si determina lo stanziamento di bilancio da destinare alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

La Giunta Comunale determina l'eventuale riduzione, nella stessa misura percentuale, delle agevolazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c).

3. L'Amministrazione Comunale, a sostegno dei soggetti che nel primo anno di applicazione della tariffa di igiene ambientale sono soggetti ad incrementi tariffari individuati come eccessivi con specifica Deliberazione di Giunta, potrà mettere a disposizione un fondo economico per sostenere parte del gettito e far sì che sia garantito il principio di gradualità temporale degli adeguamenti tariffari, auspicata dalla legge di riferimento (art.49 comma 10 d.lgs.5.2.1997 n.22).

TITOLO II: Determinazione della tariffa

Art. 9 – Piano finanziario e determinazione della tariffa

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il gestore predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al Comune entro 31 dicembre di ogni anno. Contestualmente alla deliberazione del Piano Finanziario il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di seguito esposti, le tariffe per singole categorie e sottocategorie da applicare per l'anno successivo.
2. La tariffa è composta da una quota, denominata parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota, denominata parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.
3. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 10 - Tributo ambientale provinciale

1. Il Gestore del servizio applica e riscuote sulla tariffa il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, provvedendo a riversare alla Provincia di Cremona gli importi riscossi. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra Gestore del servizio e Amministrazione provinciale.

Art. 11 - Persone occupanti i locali delle utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone indicato nella denuncia o se diverso risultante dai registri anagrafici.
2. Il Gestore del servizio è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea autocertificazione, nei seguenti casi:
 - congiunto collocato in casa di riposo o altro;
 - congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi.
3. Il soggetto gestore acquisisce dal Comune con cadenza almeno annuale, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio, nonché ogni altro elemento necessario per la corretta gestione del sistema tariffario.
4. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a tre (3), fatte salve le verifiche d'ufficio e la possibilità da parte dell'utente di comunicare numero effettivo secondo le modalità di cui all'art.25 del presente regolamento.
5. Anche nel caso in cui l'Utenza domestica non residente sia costituita da una abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente secondo indicazione del comma 4;

Art. 12- Coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa domestica

1. Ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche, si utilizzano, rispettivamente, i coefficienti Ka e Kb di cui alla seguente tabella.

Numero componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti nucleo familiare
1	0,80	1,0
2	0,94	1,8
3	1,05	2,1
4	1,14	2,4
5	1,23	2,9
6 e oltre	1,30	3,4

Art. 13 Assegnazione alle classi di attività delle utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal presente Regolamento, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A..
2. In mancanza od in caso di divergenza, la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività prevalente. Ai magazzini, depositi e altri locali accessori viene applicata la tariffa relativa all'attività principale. Fanno eccezione i locali accessori valutati, in accordo tra utente e gestore, sovradimensionati rispetto allo standard, che verranno classificati secondo la loro attività d'uso. Non si applica il concetto di attività prevalente a locali di una stessa utenza non domestica destinati ad attività diverse, quali ad esempio mobilifici con sale espositive, panifici con locale per la vendita, distributori di carburanti con locali adibiti a bar, autofficina e altro, autosaloni con officina di riparazione auto.
4. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, l'organo competente può individuare, all'interno delle categoria definite dal DPR 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti. Con tale provvedimento vengono altresì individuati i relativi coefficienti Kc e Kd. In caso contrario alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, viene attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.
5. Ogni variazione di attività influente sull'assegnazione alle classi di utenza successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore del servizio presentando entro sessanta (60) giorni apposita denuncia.

Art. 14- Coefficienti per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa non domestica

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in base al precedente articolo n.13, tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Per il calcolo della parte fissa e della parte variabile delle utenze non domestiche, si utilizzano, rispettivamente, i coefficienti Kc e Kd di cui alla seguente Tabella.

Cat.	Tipologia attività	Kc	Kd	Valore in intervallo di legge
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,40	3,28	minimo
2	Cinematografi e teatri	0,37	3,00	medio
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, commercio all'ingrosso	0,60	4,90	massimo
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21	massimo
5	Stabilimenti balneari, parcheggi	0,51	4,16	medio
6	Esposizioni autosaloni	0,51	4,22	massimo
7	Alberghi con ristorazione	1,64	13,45	massimo
8	Alberghi senza ristorazione	1,08	8,88	massimo
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20	minimo
10	Ospedali	1,18	9,68	medio
11	Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici	1,52	12,45	massimo
12	Banche e istituti di credito	0,61	5,03	massimo
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, fotografia e altri beni durevoli	1,41	11,55	massimo
14	Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze	1,80	14,78	massimo
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, antiquario, cappelli ed ombrelli, tappeti	0,83	6,81	massimo
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,44	11,74	medio
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista, lavanderia	1,48	12,12	massimo
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	0,93	7,62	medio
19	Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista	1,09	8,95	minimo
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33	medio
21a	Attività artigianali di produzione di beni specifici (carpenterie e simili)	0,55	8,91	minimo
21b	Attività artigianali di produzione di beni specifici (altro)	1,09	8,91	massimo
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,57	45,67	minimo
23	Mense, amburgherie, rosticcerie	4,85	39,78	minimo
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie	3,96	32,44	minimo
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67	massimo
26	Plurilicenze alimentari e miste	2,61	21,40	massimo
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76	minimo
28	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64	medio
29	Banchi di mercato di generi alimentari	3,50	28,70	minimo
30	Discoteche, night club	1,48	12,12	medio

Art. 15- Tariffa non domestica puntuale per ingombranti e vegetali conferiti in piattaforma

1. I rifiuti ingombranti indifferenziati e vegetali conferiti dalle utenze non domestiche presso le piattaforme sovracomunali e accompagnati da formulario di identificazione verranno imputati in tariffa variabile in base all'effettiva quantità conferita e solo per la quota di costo relativa allo smaltimento.
2. Per il calcolo di questa quota di tariffa variabile, si utilizzano i dati effettivi registrati a consuntivo e la tariffa viene imputata nella prima rata dell'anno successivo.

Art. 16 - Servizio attivo

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo.
2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 17 - Tariffa giornaliera

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa giornaliera, è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale maggiorata del 50%, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito. È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
4. La tariffa giornaliera, riguardante tipicamente attività dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è determinata nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) maggiorata del 50% della tariffa annua prevista per la categoria 30 (discoteche e night club).
5. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, quali banchi di vendita per mercati, fiere, mostre, esposizioni e attività promozionali, si applica la tariffa giornaliera.
6. Per le manifestazioni comunali previste nel servizio d'igiene urbana dal contratto di servizio diverse dal mercato settimanale verranno stipulati accordi con gli enti organizzatori di competenza con l'obiettivo di coordinare con essi il servizio di riscossione della tariffa giornaliera.
7. Le nuove manifestazioni in corso d'anno non comprese nel numero preventivato verranno regolate con la tariffa giornaliera da incassare direttamente dal Gestore.
8. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
9. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore di Euro 5.

Art. 18- Manifestazioni ed eventi fuori tariffa

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo, in considerazione della particolarità che i rifiuti prodotti presentano, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della manifestazione ed la società cui viene affidato il servizio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, eventualmente necessaria, è subordinato alla presentazione del contratto di cui al comma 1.
3. In caso la tariffa non risulti versata all'atto dell'accertamento, si procederà nei termini stabiliti dal successivo articolo 23.

Art. 19 - Riduzioni tariffarie

1. Nel caso in cui si verifichi interruzione del servizio per la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
2. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche non stabilmente attive, adibiti ad attività stagionali e periodiche (banchi di mercato) e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.
3. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa del 50 %.
4. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile interrompere la fornitura dei servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione della tariffa limitatamente alla sola parte fissa (prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.
5. Per i locali domestici sfitti e mai utilizzati nel corso dell'anno la tariffa è dovuta con un importo pari alla sola componente fissa prevista per 1 componente.

Art. 20 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi.
2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:
 - smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
 - trattamento e avvio al recupero dei materiali differenziati raccolti;
 - tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica;

determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.

3. Il minor costo sostenuto in un esercizio dal Gestore per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato a riduzione del costo del servizio dall'esercizio successivo.
4. Il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto la previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a riduzione del costo del servizio dall'esercizio successivo.

Art. 21 - Agevolazioni alle utenze domestiche

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 49, comma 10 del D. Lgs 22/97 e dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 158/99, il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.
2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con deliberazione che determina la tariffa.
3. Ferma restando la copertura integrale dei costi, obiettivo del presente regolamento è di introdurre, in accordo alla organizzazione del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. Le forme di riduzione verranno stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
4. E' applicato uno sconto (sulla parte variabile della tariffa), del 20% a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico. L'applicazione della riduzione decorre a partire dalla denuncia. Il gestore provvede ad effettuare i controlli sull'effettiva pratica del compostaggio.

Art. 22 - Agevolazioni alle attività non domestiche

1. Al fine di favorire le attività certificate EMAS e ISO 14001 e seguenti, che operano con parametri di rispetto ambientale direttamente riferiti alla raccolta e smaltimento rifiuti, è stabilita una riduzione del **7%** della parte variabile della tariffa, per le imprese in possesso di dette certificazioni o altre certificazioni del sistema di gestione ambientale/qualità aziendale di prestigio che l'ente vorrà riconoscere. Tale riduzione avrà valore per l'anno successivo alla certificazione e per tutti gli anni in cui la certificazione verrà confermata dagli enti preposti. Sarà concessa a domanda dell'interessato, corredata dai documenti probatori della situazione che dà diritto all'agevolazione.
2. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani od assimilati, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo; a questo proposito, si stabilisce che:
 - la riduzione, che comunque non potrà essere superiore, nella misura massima, al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata dal gestore sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria non domestica;
 - nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio non assimilati, avviati al recupero;
3. Gli interessati sono tenuti a produrre al gestore del servizio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità totale dei rifiuti

prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti;

4. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti;
5. Su richiesta del gestore del servizio, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d.), o altra documentazione di equivalente contenuto, per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
6. Possono essere previste agevolazioni per i locali e le aree scoperte a disposizione delle istituzioni scolastiche che, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti, aderiscono a progetti di sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche di riduzione della produzione dei rifiuti.

TITOLO III: Dichiarazione, riscossione, rimborsi e penalità

Art. 23 - Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti passivi, devono presentare al Gestore del servizio entro sessanta (60) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.
2. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli, predisposti dal Gestore del servizio, e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
4. L'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di sessanta (60) giorni e nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta nell'occupazione di locali ed aree, relativamente alle superfici, alle destinazioni, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa
5. Per le utenze domestiche la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - il codice fiscale;
 - il numero degli occupanti l'alloggio (in caso di denuncia di variazione solo per non residenti);
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
6. Per le utenze non domestiche la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza quali lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, la sede principale;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, tramite planimetria, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
7. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

8. All'atto della presentazione viene rilasciata dal gestore ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
9. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Gestore del servizio appena intervenuta e comunque entro sessanta (60) giorni dal suo verificarsi.
10. La tariffa viene adeguata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'inizio, la variazione o la cessazione dell'uso dei locali ed aree viene denunciata.

Art. 24 - Riscossione della tariffa

1. Il Gestore del servizio effettua la riscossione della tariffa, commisurata per anno solare, consentendo anche il pagamento **in tre (3) rate**.
2. Il Gestore del servizio provvede alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
3. Il versamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato nel documento di pagamento, secondo le indicazioni riportate in fattura.
4. I documenti di pagamento sono spediti al domicilio degli utenti ovvero recapitati secondo le modalità che il gestore riterrà opportune.
5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza sono gravati da interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente, maggiorato di due punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo.
6. L'ente gestore, qualora il contribuente non provveda al pagamento in caso di avvenuto accertamento, provvede al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Art. 25 - Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, e perdura sino al primo giorno del mese successivo alla data in cui la cessazione viene denunciata.

Art. 26 - Richieste di variazione

1. E' facoltà degli utenti richiedere in ogni momento al Gestore del servizio una revisione dell'ammontare della tariffa. A tale scopo il Gestore del servizio mette a disposizione un apposito modulo cui allegare tutta la documentazione a supporto delle motivazioni addotte per la richiesta revisione.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a rispondere entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente.
3. La presentazione di eventuali richieste di revisione dell'ammontare della tariffa non dà luogo ad alcuna sospensione o dilazione degli obblighi di pagamento in essere.

Art. 27 - Conguagli

1. Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella prima fattura dell'anno seguente mediante conguaglio compensativo.

2. Nel caso in cui non sia possibile il conguaglio di cui al comma 1, si procederà al rimborso di quanto dovuto.

Art. 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza della tariffa il Gestore del servizio dispone lo sgravio o il rimborso entro sessanta (60) giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
2. Sulle somme da rimborsare é corrisposto un interesse pari al 2% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 29 - Penalità

1. Nel caso di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti o di accertata omessa comunicazione di variazione, il Gestore, in aggiunta alla tariffa della categoria di riferimento applicherà la maggiorazione **del 100%** del valore della tariffa dovuta per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte e sino alla data di fatturazione o di ricevimento della dichiarazione tardiva, oltre agli interessi di mora di cui al precedente articolo 23, comma 5. Qualora il trasgressore provveda ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione dell'importo della tariffa e di 1/4 della penalità sopraindicata, si addivene a definizione agevolata della contestazione.
2. Il Gestore del servizio può recuperare le somme relative all'anno in corso ed alle quattro annualità precedenti.

Art. 30 - Poteri del Gestore

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. A tal fine il Gestore può:
 - invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, eccetera);
 - accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Il Gestore dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
2. Per le operazioni di cui sopra, il Gestore ha facoltà di avvalersi:
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Gestore può stipulare apposite convenzioni.
3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal Gestore ed esibire apposito documento di riconoscimento.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire, entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso in cui l'Utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
6. Il Gestore del servizio in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche al fine di aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.

Art. 31 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa a norma dell'articolo 7/bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Gestore del servizio trasmette all'organo comunale competente notizia della violazione avvenuta con l'indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Art. 32 - Contestazioni, reclami e controversie

1. L'Utente che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o altri elementi relativi alla determinazione della tariffa ad esso applicata, può presentare richiesta di verifica al Gestore.
2. Il Gestore comunica l'esito della verifica effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta o dalla acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie.
3. Qualora l'Utente intenda esprimere contestazioni in merito alla non rispondenza della tariffa applicata ad uno o più requisiti definiti da leggi e regolamenti vigenti, può inoltrare reclamo con la modalità previste dalla Carta dei servizi per il servizio di gestione Rifiuti.

Art. 33 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3. Il Regolamento vigente per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto di competenza fino al 31 dicembre 2005.
4. A far data dal 1° gennaio 2006 il Gestore assumerà come valide le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e utilizzerà tutti gli archivi comunali che si renderanno necessari. Analogamente verranno utilizzati i dati relativi ad accertamenti della tariffa dai quali risultino presupposti impositivi ai fini della tassa per le annualità precedenti l'anno 2006.

5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme, vigenti ed emanande, disciplinanti gli stessi istituti e procedimenti, contenute nella legislazione comunitaria, statale e regionale.
6. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate, qualora dovessero intervenire ai sensi del comma 2 del presente articolo, nuove norme disciplinanti la materia di cui al Regolamento stesso.
7. Le istanze volte ad ottenere agevolazioni, riduzioni od esclusioni tariffarie di qualunque natura, previste dal presente Regolamento, da parte sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche, relative all'anno 2006, devono essere presentate entro il 31 Marzo 2007, ferma restando l'originaria decorrenza del beneficio, purché sia possibile verificare, da parte del Gestore o del Comune, seconda la rispettiva competenza, che sussista il titolo all'agevolazione. Il Gestore procederà a riconoscere l'agevolazione, la riduzione o l'esclusione, mediante conguaglio, e nell'impossibilità di conguaglio mediante rimborso, entro il 2007, senza applicazione di quanto previsto al precedente art.28.
8. Possono essere presentate entro il 31 marzo 2007, ferma restando l'originaria decorrenza del beneficio, le istanze volte ad ottenere agevolazioni, riduzioni od esclusioni tariffarie di qualunque natura, previste dal presente Regolamento, da parte sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche, relative all'anno 2007, già da presentarsi entro termini anteriori al 31 marzo 2007 in base a quanto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10 Marzo 2006.

Indice generale

TITOLO I: Istituzione e ambito di applicazione della Tariffa e soggetti passivi.....	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento	1
Art. 2 - Gestione dei rifiuti urbani	1
Art. 3 - Istituzione della tariffa.....	1
Art. 4 - Servizi integrativi non soggetti a tariffa	1
Art. 5 - Presupposto della tariffa ed esclusioni.....	1
Art. 6 - Superficie utile	3
Art. 7 - Soggetti passivi.....	4
Art. 8 - Sostituzione del Comune all'utenza e sostegno del comune per la graduazione degli adeguamenti della tariffa	4
TITOLO II: Determinazione della tariffa.....	6
Art. 9 - Piano finanziario e determinazione della tariffa.....	6
Art. 10 - Tributo ambientale provinciale	6
Art. 11 - Persone occupanti i locali delle utenze domestiche	6
Art. 12- Coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa domestica	7
Art. 13 Assegnazione alle classi di attività delle utenze non domestiche	7
Art. 14- Coefficienti per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa non domestica	7
Art. 15- Tariffa non domestica puntuale per ingombranti e vegetali conferiti in piattaforma.....	9
Art. 16 - Servizio attivo.....	9
Art. 17 - Tariffa giornaliera.....	9
Art. 18- Manifestazioni ed eventi fuori tariffa	10
Art. 19 - Riduzioni tariffarie	10
Art. 20 - Agevolazioni per la raccolta differenziata.....	10
Art. 21 - Agevolazioni alle utenze domestiche	11
Art. 22 - Agevolazioni alle attività non domestiche.....	11
TITOLO III: Dichiarazione, riscossione, rimborsi e penalità	12
Art. 23 - Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione.....	12
Art. 24 - Riscossione della tariffa	13
Art. 25 - Obbligazione tariffaria	13
Art. 26 - Richieste di variazione	13
Art. 27 - Conguagli	13
Art. 28 - Rimborsi	14
Art. 29 - Penalità	14
Art. 30 - Poteri del Gestore.....	14
Art. 31 - Sanzioni amministrative	15
Art. 32 - Contestazioni, reclami e controversie.....	15
Art. 33 - Disposizioni transitorie e finali.....	15